

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 gennaio 2019, n. 22 **Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, in Bari al viale Biagio Accolti Gil (Zona ASI Bari), con dotazione di n. 60 p.l. per anziani non autosufficienti su istanza della Iniziativa Sviluppo Group s.p.a.. Parere favorevole.**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (che ha sostituito l'articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del*

diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004" è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Con nota prot. 282162 del 27/11/2017, assunta al protocollo di questa Sezione in data 06/12/2017 col n. 7900, il comune di Bari ha chiesto "la prevista verifica di compatibilità, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura di seguito specificata", allegandovi:

1. copia istanza del 29/05/2017 della Iniziativa Sviluppo Group spa (ISG spa) di autorizzazione alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) di n. 60 p.l. in zona ASI di Bari, viale B. Accolti Gil (complesso Shopvillage);
2. copia documento d'identità del legale rappresentante;
3. copia frontespizio PDC 291/2016 per la realizzazione delle opere;
4. copia elaborati di progetto allegati all'istanza PDC 291/2016.

Con nota prot. AOO_183_12231 del 05/09/2018, al fine di poter provvedere sulla verifica del fabbisogno regionale, precisato che, ai sensi del succitato articolo 7 della L.R. n. 9/2017, commi 1 e 2, ai fini della procedibilità dell'istanza e della relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità della RSA:

- l'istante deve corredare la medesima istanza, tra l'altro, di valido titolo di proprietà o di godimento, del titolo abilitativo edilizio ove già rilasciato, e, trattandosi di intervento in zona ASI, delle autorizzazioni, nulla osta e/o pareri degli organi del Consorzio eventualmente previsti dalla normativa di settore;
- mentre il Comune è tenuto a verificare detti titoli, nonché la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, dandone ufficialmente atto nella suddetta richiesta e corredandola dell'istanza con tutti gli atti e documenti a quest'ultima allegati e degli ulteriori in proprio possesso ritenuti pertinenti al caso;

questa Sezione ha invitato il comune di Bari, per il tramite della società istante per gli atti e documenti di propria pertinenza, ad integrare la richiesta di verifica compatibilità con:

- il titolo di proprietà o di godimento dell'immobile;
- il titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;
- le autorizzazioni, nulla osta e/o pareri degli organi del Consorzio eventualmente previsti dalla normativa di settore;
- il formale pronunciamento del comune in ordine alla "previa verifica" dei sopra citati "titoli" e alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.

Con nota prot. 259515 del 02/10/2018 il comune di Bari ha riscontrato la nota che precede senza comunicare alcun formale pronunciamento diretto sul possesso del titolo legittimante e sulla conformità urbanistico edilizia, ma trasmettendo:

- "autocertificazione titolarità di diritto reale su immobile in oggetto da parte della soc Iniziativa Sviluppo Group s.p.a.";
- visura catastale;
- certificazione notarile del 25/05/2017;
- parere di conformità urbanistica del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari del 19/09/2018;

nel preambolo della stessa nota comunale, tuttavia, il Comune ha richiamato "il parere favorevole espresso nella istruttoria tecnica del 26/10/2017 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, emesso a seguito di esito favorevole all'istruttoria di conformità urbanistica comunicata con nota prot. 4866 del 26/07/2017 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ASI)".

Con nota pec del 12/12/2018, il presidente della ISG ha trasmesso copia del contratto di compravendita dell'immobile ove insediare la RSA in oggetto nonché copia della nota prot. 7511 del 12/11/2018 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari *“rilasciata su istanza della scrivente, a conferma dell'insussistenza di alcun vincolo a costruire attività diverse da quelle previste in sede di assegnazione del suolo, e specificamente la R.S.A. in progetto, in ampliamento al programma costruttivo previsto da detto contratto di compravendita che si è perfezionato nella sua interezza”*. Con la predetta nota prot. 7511 del 12/11/2018 il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari ha conclusivamente affermato che: *“Resta pertanto confermata la possibilità di realizzare una Residenza Sanitaria Assistenziale sulle aree produttive di proprietà di codesta società in quanto tale uso è ricompreso nell'elenco di attività di cui all'art. 8.10 e non confligge con le limitazioni di cambio d'uso di cui al successivo art. 9.1 delle N.T.A.”*.

Con nota prot. AOO_183/16760 del 17/12/2018, che si richiama integralmente, al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto, tenuto conto del fabbisogno regionale residuo ivi indicato, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA a comunicare i dati *“ragionati”* di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione del medesimo, che tenesse conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia, delle strutture della stessa tipologia già in esercizio (autorizzate all'esercizio e/o accreditate) e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL BA.

Con nota pec prot. 14400/1 del 17/01/2019 il Direttore Generale dell'ASL BA, rappresentata mediante apposito specchio la situazione delle RSA per distretti socio sanitari nel territorio di competenza aziendale, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'indice di vecchiaia, del fabbisogno e del numero dei posti/posti letto (distinti in residenziali ordinari, residenziali alzheimer e semiresidenziali alzheimer) attualmente esistenti (comprendendo anche quelli verificati positivamente e/o oggetto di apposita programmazione regionale, seppur non esercizio) ha precisato, inoltre, quanto segue: *“Relativamente al secondo aspetto, considerando i tre parametri evidenziati nel punto 2 della DGR 2037/2013 e applicandoli al Distretto Socio Sanitario del Comune di Bari, possiamo avanzare le seguenti considerazioni. – **Volume attività:** nel corso dell'anno 2018 sono stati ricoverati nelle 4 RSA della Provincia di Bari 106 pazienti provenienti dal Comune di Bari. I flussi di pazienti sono diretti alla RSA di Modugno (62 casi), a quella di Mola (28 casi) alla RSA di Alberobello (4 casi), di Sannicandro (4 casi) Locorotondo (8 casi). La distanza tra la città di Bari e la RSA più vicina (quella di Modugno) è di circa 12 Km. – **Mobilità extra aziendale:** non è presente per i residenti del comune di Bari, tranne che per i casi eccezionali dovuti alla residenza dei parenti più prossimi dell'assistito. – **Liste d'attesa:** non esistono, attualmente, liste d'attesa. La RSA di Sannicandro, aperta con 54 posti per il Nucleo ordinario il 20 novembre 2018, ha coperti, attualmente, 9 posti/letto. E' prevista, inoltre, entro l'anno, l'apertura anche della RSA pubblica di Noicattaro (48 posti/letto), affidata in gestione al Gruppo Villa Argento.”*

Il Direttore Generale dell'ASL BA, tuttavia, oltre alle considerazioni di cui sopra, non ha espresso alcun parere conclusivo sulla localizzazione del modulo di RSA in oggetto, come invece richiesto espressamente da questa Sezione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. n. 9/2017.

Visti i dati e le considerazioni del Direttore Generale dell'ASL BA in merito.

Preso atto del parere favorevole espresso in merito all'intervento in parola dalla Ripartizione del comune di Bari Urbanistica ed Edilizia *“nell'istruttoria tecnica del 26/10/2017 emesso a seguito di esito favorevole all'istruttoria di conformità urbanistica comunicata con nota prot. 4866 del 26/07/2017 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ASI)”*, richiamato nella sopra citata nota del comune di Bari prot. 259515 del 02/10/2018.

Preso altresì atto del parere espresso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari con la predetta nota prot. 7511 del 12/11/2018.

Considerato:

- a) che nel distretto socio-sanitario di appartenenza (DSS Bari) non esistono né sono in esercizio RSA, sia come nuclei ordinari che come nuclei Alzheimer;
- b) l'indice di vecchiaia particolarmente elevato nel distretto socio-sanitario ove sarà allocata la RSA in oggetto;
- c) l'esistenza di una mobilità passiva extra distrettuale.

Ritenuta, quindi, l'allocazione del modulo in oggetto conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario, con la precisazione che segue in ordine all'ubicazione.

Considerato che durante il bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del comune di Bari (07/11/2017 – 06/01/2018) non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL BA), per cui non si procederà a valutazione comparativa.

Viste le planimetrie e la relazione trasmesse dal comune di Bari in occasione della richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince la conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, per ciò che concerne la conformazione macro strutturale.

Fermo restando la conformità dal punto di vista urbanistico, come dichiarato dal Consorzio ASI di Bari, l'ubicazione della RSA in area non residenziale destinata ad insediamenti industriali rende, tuttavia, quantomeno opportuna - in sede di successiva verifica dei requisiti per l'esercizio e di accreditamento istituzionale – un'attenta valutazione delle condizioni di salubrità ambientale esterna da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato, che devono essere adeguate rispetto alla natura sanitaria della struttura ed allo stato di salute dei pazienti accolti. La sussistenza e/o la permanenza di tali condizioni costituisce presupposto ai fini del rilascio e mantenimento dell'autorizzazione esercizio oltre che della presente verifica di compatibilità.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone di esprimere, per il territorio dell'ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Iniziativa Sviluppo Group s.p.a. per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 60 p.l. per anziani non autosufficienti con sede in Bari al viale Biagio Accolti Gil (Zona ASI Bari) con le seguenti precisazioni:

- a) che in sede di successiva verifica dei requisiti per l'esercizio e di accreditamento istituzionale da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato, sarà valutata con particolare attenzione l'adeguatezza delle condizioni di salubrità ambientale esterna, tenuto conto della natura sanitaria della struttura e dello stato di salute dei pazienti accolti;
- b) che la sussistenza e/o la permanenza di tali condizioni costituisce presupposto ai fini del rilascio e mantenimento dell'autorizzazione esercizio oltre che della presente verifica di compatibilità;
- c) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- d) che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

- si propone di esprimere, per il territorio dell'ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Iniziativa Sviluppo Group s.p.a. per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 60 p.l. per anziani non autosufficienti con sede in Bari al viale Biagio Accolti Gil (Zona ASI Bari), con le seguenti precisazioni:
 - a. che in sede di successiva verifica dei requisiti per l'esercizio e di accreditamento istituzionale da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato, sarà valutata con particolare attenzione l'adeguatezza delle condizioni di salubrità ambientale esterna, tenuto conto della natura sanitaria della struttura e dello stato di salute dei pazienti accolti;
 - b. che la sussistenza e/o la permanenza di tali condizioni costituisce presupposto ai fini del rilascio e mantenimento dell'autorizzazione esercizio oltre che della presente verifica di compatibilità;
 - c. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

d. che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05;

- notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al Sindaco del comune di Bari;
 - ✓ Al legale rappresentante presso la sede legale della Iniziativa Sviluppo Group s.p.a. in Milano alla via Majno n. 21;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BA;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)